# Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)

*Avamprogetto*

## Modifica del …

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*
visto il messaggio del Consiglio federale del … [1],
*decreta:*

I

La legge del 6 ottobre 1995[2] sui cartelli è modificata come segue:

*Art. 18 cpv. 2*

[2] La Commissione della concorrenza è composta da cinque a sette membri e dai membri della Camera preposta agli aiuti di Stato di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge del …[3] sugli aiuti di Stato che non fanno parte della presidenza. I membri devono essere esperti indipendenti.

*Art. 23 cpv. 1 primo periodo e 1bis*

[1] La segreteria prepara gli affari della Commissione, esegue le inchieste e emana le necessarie decisioni di procedura. …

[1bis] Con il consenso della Commissione della concorrenza, la segreteria partecipa alle sue sedute. In assenza delle parti, non interviene con un'arringa e si limita a rispondere alle domande.

*Art. 27 cpv. 1 primo periodo*

[1] Se esistono indizi di una limitazione illecita della concorrenza, la segreteria apre un'inchiesta. …

1 FF **202X** ...
2 RS **251**
3 RS…

*Art. 28a Comunicazione delle risultanze probatorie provvisorie*

1 Una volta conclusi i principali accertamenti e non oltre un anno dall'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 27, la segreteria informa le parti sulle risultanze probatorie provvisorie, sui comportamenti addebitati e sulle misure previste. Se un'inchiesta viene estesa, il termine decorre dalla notifica dell'estensione alle parti.

2 Se vi sono ragioni particolari per cui i principali accertamenti non possono essere conclusi entro un anno, la segreteria può prorogare il termine di un anno al massimo, indicandone i motivi alle parti.

3 In caso di proroghe procedurali disposte dalle parti o da terzi, in particolare in caso di proroga a seguito di domande di ricusazione o richieste di proroga dei termini, istanze probatorie, procedure di ricorso contro decisioni di procedura e apposizioni di sigilli ai sensi dell'articolo 50 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1974[4] sul diritto penale amministrativo (DPA), i termini indicati nei capoversi 1 e 2 sono prorogati di conseguenza.

*Art. 42 cpv. 2*

2 Le autorità in materia di concorrenza possono ordinare perquisizioni e sequestrare mezzi di prova. A questi provvedimenti coercitivi sono applicabili per analogia gli articoli 45–50 DPA[5] .

*Art. 42a Procedura di data room*

1 Nelle procedure secondo gli articoli 27–30 e 32–38, per tutelare le informazioni dell'autodichiarante, garantire i diritti di difesa delle parti o altri interessi pubblici o privati preponderanti nell'ambito di una procedura di data room, le autorità preposte alla concorrenza possono concedere alle parti l'accesso ad atti presentati nell'ambito di un'autodenuncia o contenenti segreti d'affari. L'accesso ai segreti d'affari può essere accordato solo a terzi incaricati dalle parti.

2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni e le modalità della consultazione, tenendo conto in particolare degli interessi al mantenimento del segreto.

*Art. 42a$^{bis}$*

*Ex art. 42a*

*Art. 43a Complemento dei motivi*

Se la decisione impugnata è molto ampia o se le difficoltà particolari della causa lo esigono, l'autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l'articolo 32 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968[6] sulla procedura amministrativa non è applicabile.

4 RS **313.0**
5 RS **313.0**
6 RS **172.021**

*Art. 57 cpv. 1*

1 Il perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla DPA[7].

*Art. 62a* Disposizioni transitorie della modifica del …

1 La modifica nell'articolo 18 capoverso 2 entrerà in vigore con il rinnovo integrale della Commissione della concorrenza nel 2028.

2 L'articolo 28*a* si applica alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore della modifica del …

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

7 **RS 313.0**

*Allegato*
*(punto II)*

**Modifica di un altro atto normativo**

La legge del 17 giugno 2005[8] sul Tribunale amministrativo federale è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 3 e 3bis*

3 È dotato di 50–70 posti di giudice per giudici ordinari.

3bis È inoltre dotato di posti di giudice per giudici non di carriera con competenze specifiche.

*Art. 5 cpv. 3*

3 I giudici non di carriera devono possedere comprovate competenze economiche, in particolare di economia industriale o in materia di legislazione sui cartelli.

*Art. 6 cpv. 2 secondo periodo e 5*

2 … Per i giudici non di carriera questo divieto si applica solo alla rappresentanza di terzi dinanzi al Tribunale amministrativo federale e alla Commissione della concorrenza.

5 I giudici non di carriera non possono essere membri della Commissione della concorrenza.

*Art. 7* Altre attività

I giudici ordinari possono esercitare attività al di fuori del Tribunale amministrativo federale soltanto con l'autorizzazione di quest'ultimo.

*Art. 16 cpv. 3*

3 I giudici eletti per una posizione a tempo parziale hanno pieno diritto di voto. I giudici non di carriera nominano al loro interno almeno un rappresentante con pieno diritto di voto. Possono designare al massimo un rappresentante per ogni tre di loro.

*Art. 19 cpv. 2bis*

2bis I giudici non di carriera sono assegnati alla corte che tratta la parte preponderante dei procedimenti di diritto dei cartelli.

8 RS **173.32**

*Art. 21 cpv. 3*

3 Per le procedure ai sensi della legge sui cartelli occorre prevedere che nel rispettivo collegio giudicante siano adeguatamente rappresentati giudici con competenze economiche. Nel caso di una composizione di tre giudici il collegio giudicante deve sempre includere almeno un giudice ordinario, nel caso di una composizione di cinque giudici, il collegio giudicante deve annoverare almeno due giudici ordinari.

*Art. 39 cpv.1 e 2bis*

1 Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice in possesso di una formazione giuridica.

2bis I giudici con competenze economiche (art. 5 cpv. 3) nel rispettivo collegio giudicante possono essere consultati dal giudice dell'istruzione in qualsiasi momento.

*Inserire dopo il titolo del capitolo 5*

*Art. 48a* Valutazione

1 Il Consiglio federale provvede a valutare l'opportunità di creare nuovi posti di giudice per giudici non di carriera e a darne attuazione ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3bis.

2 Riferisce al Parlamento al più tardi sette anni dopo l'entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx.

*Art. 53* *Disposizioni transitorie della modifica del …*

Il requisito dell'adeguata rappresentanza di giudici con competenze economiche (art. 21, cpv. 3) si applica alle procedure avviate dopo il 1° gennaio 2031. Se sono disponibili giudici in possesso di competenze economiche, il requisito si applica anche alle procedure aperte in precedenza.